



UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DEL DELTA

Provincia di Ferrara

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE **Deliberazione n. 14 del 24/05/2023**

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CODIGORO, GORO E MESOLA E L'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL DELTA" PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI E DELL'UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE E LA COSTITUZIONE DEL S.I.A. (GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI E DELL'UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE)

L'anno duemilaventitre il giorno ventiquattro del mese di maggio alle ore 15:30, in modalità mista, dalla Residenza Municipale del Comune di Codigoro ed in Videoconferenza, si è riunito il Consiglio dell'Unione dei Comuni delle Terre del Delta convocato con apposito atto.

Sono presenti:

PADOVANI GIANNI MICHELE	Presente – in remoto
ZANARDI ALICE	Presente
BUGNOLI MARIA	Presente – in remoto
FABBRI FRANCESCO	Presente – in remoto
TUROLLA THOMAS	Presente – in remoto
FARINELLA FRANCESCA	Presente – in remoto
GABBARI DARIO	Presente
SILVESTRI ARIANNA	Presente – in remoto
RAGAZZI CARLO	Assente

Presenti n. 8

Assenti n. 1

Partecipa il Segretario MONTEMURRO FRANCESCO che provvede alla redazione del presente verbale.

Presiede il Presidente del Consiglio PADOVANI GIANNI MICHELE che, accertato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta, ed invita il Consiglio dell'Unione a trattare la seguente proposta di deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CODIGORO, GORO E MESOLA E L'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL DELTA" PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI E DELL'UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE E LA COSTITUZIONE DEL S.I.A. (GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI E DELL'UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE)

Il Presidente Gianni Michele Padovani, introduce l'argomento in Oggetto e cede la parola al Segretario Montemurro Francesco che illustra l'argomento in oggetto.

Al termine della presentazione il Presidente cede la parola al Consiglio. Non viene svolto alcun intervento.

Il file audio della registrazione è conservato presso gli Uffici di Segreteria dell'Unione;

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

Rilevata la propria competenza ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera c) del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000, n° 267 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 32 del citato Testo Unico, che prevede la possibilità, per due o più Comuni di norma contermini, di costituire una Unione al fine di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni di loro competenza;

Richiamata la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21, avente a oggetto "Misure per assicurare il governo territoriale delle funzioni amministrative secondo i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza";

Considerato che, sulla base delle norme citate, l'Unione di Comuni rappresenta lo strumento opportuno per il perseguimento delle seguenti finalità:

- esercitare congiuntamente una pluralità di servizi e funzioni di competenza dei comuni aderenti;
- promuovere lo sviluppo delle comunità locali e valorizzare i territori che costituiscono l'Unione, curandone gli interessi, anche tramite l'accesso a finanziamenti e misure incentivanti;
- promuovere la progressiva integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni, da realizzarsi mediante il trasferimento di funzioni e servizi comunali;

- in particolare, la Legge Regionale 21 dicembre 2012, n. 21, stabilisce che Comuni appartenenti all'ambito territoriale ottimale alla base delle gestioni associate sono tenuti ad esercitare in forma associata tra loro i sistemi informatici e le tecnologie dell'informazione;

Dato atto che:

- i Comuni di Codigoro, Goro e Mesola, con atti approvati dai rispettivi consigli comunali si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Terre del Delta";
- con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- lo Statuto dell'Unione "Terre del Delta" è entrato in vigore il 25/11/2022;
- l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni aderenti;
- il richiamato statuto dell'Unione "Terre del Delta" all'art 5 – Funzioni dell'Unione - individua i servizi ICT/SIA tra le funzioni da conferire all'Unione all'atto della sua costituzione da parte dei comuni aderenti;

Considerato che:

- tutti i comuni aderenti all'Unione hanno sottoscritto la convenzione costitutiva della CN-ER – Community Network dell'Emilia-Romagna, finalizzata alla collaborazione in area informatica e telematica per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche di e-government";

- gli attori della CN-ER sono precisamente indicati in tale atto di convenzione e, tra essi, si ricordano, in quanto determinanti per il presente atto: la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Ferrara, la società Lepida S.c.p.A., i SIA, Sistemi Informatici Associati del territorio;

- il vigente Piano di Riordino Territoriale della Regione Emilia Romagna conferma la funzione "ICT - Agenda digitale " tra quelle da svolgersi da parte delle Unioni per i Comuni aderenti, e a tal fine la incentiva anche economicamente attraverso appositi finanziamenti;

Viste le deliberazioni dei Comuni di Codigoro (C.C. n. 24 del 02/05/2023), Goro (C.C. n. 12 del 28/04/2023) e Mesola (C.C. n. 18 del 28/04/2023), con le quali gli stessi hanno stabilito di trasferire integralmente la funzione relativa ai servizi ICT/SIA all'Unione dei Comuni delle Terre del Delta, contestualmente approvando l'allegata CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DEL DELTA DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI E DELL'UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE E LA COSTITUZIONE DEL S.I.A. (GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI E DELL'UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE)"

Ritenuto di procedere al trasferimento all'Unione dei Comuni Terre del Delta della funzione relativa ai servizi ICT/SIA, approvando altresì la relativa convenzione, nel testo allegato alla presente deliberazione;

Visto il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale del Comune di Codigoro, applicabile al Consiglio dell'Unione in virtù dell'art. 31 dello Statuto dell'Unione dei Comuni delle Terre del Delta;

Visti i pareri rilasciati dai competenti Responsabili, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Accertato l'esito della votazione, espressa in forma palese per alzata di mano, proclamato dal Presidente con l'assistenza degli scrutatori, che si sostanzia come segue:

consiglieri presenti	8
consiglieri votanti	8
voti favorevoli	8
voti contrari	0
astenuti	0

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il conferimento delle funzioni relative ai servizi ICT/SIA all'Unione dei Comuni delle Terre del Delta, contestualmente approvando l'allegata CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CODIGORO, GORO E MESOLA E L'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL DELTA" PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI E DELL'UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE E LA COSTITUZIONE DEL S.I.A. (GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI E DELL'UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE);

2. **DI DICHIARARE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ex art. 134 co. 4 del D.Lgs 267/2000, stante la necessità di formalizzare celermente la convenzione in Oggetto.

**Sottoscritta dal Dirigente
DOTT. LUCA SQUILLACE
con firma digitale**

Il presente verbale, redatto dal , viene sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

**IL PRESIDENTE CONSIGLIO UNIONE
PADOVANI GIANNI MICHELE**

**IL SEGRETARIO
MONTEMURRO FRANCESCO**

CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DEL DELTA DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI E DELL'UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE E LA COSTITUZIONE DEL S.I.A. (GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI E DELL'UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE)

Convenzione
TRA

- 1) il Comune di Codigoro (C.F. 00339040388), rappresentato dal Sindaco Alice Zanardi, domiciliato per la carica presso la sede municipale Piazza Matteotti, 60, Codigoro, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. XX in data XX/XX/XXXX, esecutiva ai sensi di legge;
- 2) il Comune di Goro (C.F. 82000830388), rappresentato dal Sindaco Maria Bugnoli, domiciliato per la carica presso la sede municipale XXX, la quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. XX in data XX/XX/XXXX, esecutiva ai sensi di legge;
- 3) il Comune di Mesola (C.F. 82001930385), rappresentato dal Sindaco Gianni Michele Padovani, domiciliato per la carica presso la sede municipale XXX, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. XX in data XX/XX/XXXX, esecutiva ai sensi di legge;

E

L'UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DEL DELTA (C.F. XXXXXXXXXX) rappresentata dal Presidente XXXXXXXXXXXXX, domiciliato per la carica presso la sede dell'ente XXXXXXXXXXXXX, il quale interviene nel presente atto in forza della deliberazione consiliare n. XX in data XXXXXXXXXX, esecutiva ai sensi di legge;

PREMESSO CHE

- i Comuni di Codigoro, Goro e Mesola, con atti approvati dai rispettivi consigli comunali si sono costituiti in Unione ai sensi dell'art. art. 32 del T.U.E.L. 267/2000, Unione denominata "Unione dei Comuni delle Terre del Delta";
- con i medesimi atti sono stati approvati lo Statuto e l'atto costitutivo dell'Unione;
- lo statuto è entrato in vigore il 25/11/2022;
- l'atto costitutivo è stato sottoscritto dai Sindaci dei Comuni aderenti;
- si sono regolarmente insediati gli organi dell'Unione;
- tutti i comuni aderenti all'Unione hanno sottoscritto la convenzione costitutiva della CN-ER – Community Network dell'Emilia-Romagna, finalizzata alla collaborazione in area informatica e telematica per lo sviluppo e l'attuazione delle politiche di e-government";
- gli attori della CN-ER sono precisamente indicati in tale atto di convenzione e, tra essi, si ricordano, in quanto determinanti per il presente atto: la Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Ferrara, la società Lepida S.c.p.A., i SIA, Sistemi Informatici Associati del territorio;
- i comuni aderenti all'Unione intendono trasferire integralmente la gestione dei sistemi informatici, le tecnologie dell'informazione, e l'Ufficio per la transizione al digitale all'Unione dei comuni delle Terre del Delta, escludendo il permanere di funzioni residue in capo ai singoli comuni;

TUTTO CIO' PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 - OGGETTO

La presente convenzione disciplina le modalità di trasferimento e di esercizio da parte dell'“Unione dei Comuni delle Terre del Delta” delle funzioni relative ai servizi informatici e telematici e dell'Ufficio per la transizione al digitale di cui all'art. 17 del CAD (Codice dell'Amministrazione digitale), attraverso la costituzione del Sistema Informatico Associato (SIA).

ART. 2 - TRASFERIMENTO DI FUNZIONI

I Comuni di Codigoro, Goro e Mesola, a mezzo dei rispettivi legali rappresentanti, trasferiscono all'“Unione dei Comuni delle Terre del Delta”, che a mezzo del legale rappresentante accetta, le funzioni relative alla gestione e sviluppo dei sistemi informatici e telematici, di e-government e dell'Ufficio per la transizione digitale tramite il SIA.

ART. 3 - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI DEL SISTEMA INFORMATICO ASSOCIATO (SIA)

1. Il SIA - Sistema Informatico Associato viene costituito al fine di realizzare una progettazione e una gestione coordinata ed unitaria delle azioni che garantiscono lo sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia dell'Unione dei Comuni delle Terre del Delta, dei relativi servizi forniti, sia interni che esterni, delle iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese garantendo la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione, attraverso l'impiego ottimale e la piena valorizzazione del personale e delle risorse strumentali assegnate.

2. Il SIA, previo allestimento di tutte le procedure idonee al corretto funzionamento dello stesso, gestisce in modo associato, per i Comuni afferenti, i servizi gestionali e le applicazioni tipiche locali degli Enti ed il loro interfacciamento con i servizi infrastrutturali per l'erogazione dei servizi in rete a cittadini e imprese, assicurando in modo continuativo l'assistenza necessaria al buon funzionamento dei servizi gestionali stessi e delle applicazioni tipiche collegate.

3. Il SIA svolge le proprie funzioni nel rispetto della normativa vigente e di quanto convenuto nella presente convenzione, in particolare:

- a) svolge funzioni di coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi, di telecomunicazione e fonia, in modo da assicurare anche la coerenza con gli standard tecnici e organizzativi comuni;
- b) svolge funzioni di indirizzo e coordinamento dello sviluppo dei servizi, sia interni che esterni, forniti dai sistemi informativi di telecomunicazione e fonia dei comuni;
- c) svolge funzioni di indirizzo, pianificazione, coordinamento e monitoraggio della sicurezza informatica relativamente ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture;
- d) promuove l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici e l'accessibilità anche in attuazione di quanto previsto dalla legge 9 gennaio 2004, n. 4;
- e) effettua analisi periodiche della coerenza tra l'organizzazione dei comuni e l'utilizzo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, al fine di migliorare la soddisfazione dell'utenza e la qualità dei servizi nonché di ridurre i tempi e i costi dell'azione amministrativa;
- f) coopera alla revisione delle riorganizzazioni dei comuni ai fini di cui alla lettera e);
- g) svolge funzioni di indirizzo, coordinamento e monitoraggio della pianificazione prevista per lo sviluppo e la gestione dei sistemi informativi di telecomunicazione e fonia;
- h) progetta e coordina le iniziative rilevanti ai fini di una più efficace erogazione di servizi in rete a cittadini e imprese mediante gli strumenti della cooperazione applicativa tra pubbliche amministrazioni, ivi inclusa la predisposizione e l'attuazione di accordi di servizio tra amministrazioni per la realizzazione e compartecipazione dei sistemi informativi cooperativi;
- i) promuove iniziative attinenti l'attuazione delle direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Ministro delegato per l'innovazione e le tecnologie;
- j) pianifica e coordina il processo di diffusione, all'interno dei comuni, dei sistemi di identità e domicilio digitale, posta elettronica, protocollo informatico, firma digitale o firma elettronica

qualificata e mandato informatico, e delle norme in materia di accessibilità e fruibilità nonché del processo di integrazione e interoperabilità tra i sistemi e servizi e quello di cui all'articolo 64-bis.

k) pianifica e coordina gli acquisti di soluzioni e sistemi informatici, telematici e di telecomunicazione al fine di garantirne la compatibilità con gli obiettivi di attuazione dell'agenda digitale e, in particolare, con quelli stabiliti nel Piano Triennale per l'informatica nella Pubblica Amministrazione;

l) realizza ed implementa specifici progetti, siano essi di architettura o applicativi e provvede alle azioni di dispiegamento tecnologico delle soluzioni e dei progetti ed assiste i Comuni dell'“Unione dei Comuni delle Terre del Delta” nell'avvio operativo degli stessi;

m) gestisce le funzioni di assistenza tecnica ed operativa ai Comuni dell'“Unione dei Comuni delle Terre del Delta”;

n) definisce la carta dei servizi che il SIA eroga all'utenza dell'unione;

o) fornisce consulenza in materia informatica (hardware e software), telematica e di telecomunicazioni ai Comuni dell'“Unione dei Comuni delle Terre del Delta”;

p) espleta procedure uniche per l'acquisto di materiale hardware e software e l'acquisizione di servizi professionali.

4. Il SIA presidia in particolare le linee di attività dettagliate al successivo art 4.

5. Il SIA, nello svolgimento delle proprie funzioni, si impegna a:

a) raccordare a livello regionale, le proprie attività con quelle della CN-ER Community Network dell'Emilia-Romagna;

b) raccordare a livello provinciale le proprie attività con quelle a carattere territoriale della Provincia di appartenenza;

c) utilizzare i servizi infrastrutturali ed abilitanti che la società Lepida S.c.p.A. renderà man mano disponibili;

d) organizzare e gestire le proprie attività secondo quanto specificato nei successivi articoli e in particolare a gestire il servizio conformemente agli indirizzi forniti dal Gruppo tecnico di cui al successivo articolo 12;

ART. 4 - LINEE DI ATTIVITÀ DEL SIA

1. I servizi resi dal SIA saranno modulati secondo le seguenti linee di attività:

a) Amministrazione e gestione delle reti locali; su indirizzo dell'“Unione dei Comuni delle Terre del Delta” l'ufficio potrà pianificare sia la creazione, sia la gestione che la eventuale espansione delle reti fungendo a richiesta dei singoli comuni da “System Administrator”;

b) Gestione associata del CED sovracomunale, come esplicitato nel successivo art. 6;

c) Gestione associata dei contratti di manutenzione ed assistenza hardware e software con tutti i fornitori, come esplicitato nel successivo art. 7;

d) Assistenza hardware e software;

e) Gestione e sviluppo degli specifici progetti previsti nell'“Agenda Digitale dell'Emilia-Romagna” per l' “Unione dei Comuni delle Terre del Delta”;

f) Gestione e sviluppo per tutto quello che concerne le problematiche informatiche del SIT sovracomunale. Per i compiti relativi al caricamento dati, alla gestione delle applicazioni, ed all'utilizzo del sistema informatico per l'impianto e la gestione tecnico-organizzativa del SIT si rimanda al successivo art. 9;

g) Iniziative e progetti di sviluppo delle reti telefoniche;

h) Attivazione di progetti di armonizzazione allo scopo di rendere più efficiente ed economica, in un'unica configurazione, la gestione del sistema informativo;

i) Gestione e sviluppo del sito web dell'“Unione dei Comuni delle Terre del Delta” e dei siti web dei Comuni aderenti, con particolare attenzione alle caratteristiche dei sistemi di CMS ed in relazione alla tematica dell'accessibilità ed usabilità, al fine di razionalizzare ed uniformare le modalità di comunicazione all'interno dell'Unione stessa e di avviare percorsi verso le tecnologie open source;

- l) Analisi delle dotazioni hardware e software di base ed applicativo presenti nei Comuni ed elaborazione di eventuali piani di migrazione analizzando le effettive necessità dei Comuni;
 - m) Acquisizione di beni e servizi in materia informatica;
 - n) Valutazione tecnico-economica di proposte di forniture hardware e software o di soluzioni sistemiche o di servizi professionali;
 - o) Formazione del personale: su esplicite richieste dei Comuni verranno forniti precisi indirizzi per la realizzazione di programmi formativi rivolti al personale sui temi informatici. Tali programmi potranno essere realizzati da strutture esterne e per particolari esigenze e qualora sia possibile in relazione all'organico e ai carichi di lavoro dal servizio stesso.
2. Il contenuto più specifico dei servizi resi da parte del SIA potrà essere stabilito in documenti redatti dal Responsabile del SIA, come da art. 5.

ART. 5 - MODALITÀ DI ESERCIZIO DELLE FUNZIONI

1. L' "Unione dei Comuni delle Terre del Delta" esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, dotandosi di un ufficio unico, la cui struttura organizzativa viene approvata dalla Giunta dell'Unione e adeguata nel tempo per soddisfare le risposte di servizio definite in materia, ovvero mediante le altre forme previste dallo Statuto dell'Unione.
2. Il SIA dell' "Unione dei Comuni delle Terre del Delta" è diretto da un Responsabile, nominato dal Presidente dell'Unione. Il responsabile è individuato preferibilmente tra il personale dell'Unione stessa, in possesso dei necessari requisiti di professionalità. Il Responsabile è nominato altresì "Responsabile per la transizione digitale" dei Comuni dell'Unione.
3. Il Responsabile del SIA, per la migliore gestione del servizio associato disciplinato dalla presente convenzione, si avvale del supporto di un gruppo tecnico-amministrativo di coordinamento e programmazione del servizio, composto secondo quanto stabilito all'art. 12.
4. Al Responsabile del SIA compete l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi concernenti il servizio specifico e di tutti gli atti ed i procedimenti già di competenza dei singoli servizi degli enti interessati, secondo quanto disposto dalle norme specifiche e nella presente convenzione, compresi tutti gli atti a rilevanza esterna, la gestione finanziaria ed amministrativa, ivi compresi autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, con annessa responsabilità per il conseguimento dei risultati, nell'ambito dei programmi definiti dagli organi di governo, compatibilmente con le risorse umane ed economiche disponibili. Il Responsabile coordina l'impiego tecnico-operativo degli addetti, sulla base delle esigenze del servizio, ed assolve le funzioni richieste dalla normativa.
5. Nell'ambito della presente convenzione l' "Unione dei Comuni delle Terre del Delta" esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività conferite dai Comuni, attraverso risorse economiche proprie o trasferite da altri Enti e quelle trasferite dai Comuni conferenti, secondo quanto previsto nella presente convenzione.

ART. 6 - GESTIONE DEL CED SOVRACOMUNALE

1. Il Centro Elaborazione Dati (CED) accoglierà tutti i dati gestionali dei singoli Comuni.
2. La gestione del CED è di competenza del Responsabile del SIA, il quale agisce nell'ambito delle linee di indirizzo formulate dalla Giunta dell'Unione e sentito il Gruppo Tecnico di Coordinamento. In particolare provvede a:
 - I. Amministrare il budget di spesa corrente disponibile
 - II. Amministrare il budget investimenti programmati
 - III. Effettuare le scelte tecniche per la corretta erogazione del servizio
3. Le spese di ordinaria e straordinaria amministrazione per il funzionamento del CED sono a carico dell' "Unione dei Comuni delle Terre del Delta" e saranno rimborsate dai Comuni secondo i criteri stabiliti dall'articolo 17. Il Responsabile del SIA agirà consultando, con cadenza regolare, il comitato tecnico di coordinamento.
4. L'accesso ai dati di ogni singolo Comune, anche ai sensi del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è regolamentato dai Comuni stessi che

indicheranno, con apposito atto, gli operatori autorizzati alla consultazione e/o modifica e/o trasmissione a terzi dei dati dandone opportuna comunicazione al SIA per i provvedimenti tecnici di competenza.

5. L'accesso ai dati del CED da parte di soggetti terzi (es. Carabinieri, Polizia di Stato, etc.) è consentito dal SIA, su richiesta ad esso inoltrata dagli stessi soggetti terzi, previa autorizzazione scritta da parte del Comune interessato, basata su determina dirigenziale a firma del soggetto attuatore del GDPR con competenza sul trattamento dei dati.

6. Nell'autorizzazione dovranno essere necessariamente indicati: la tipologia dei dati oggetto della consultazione, le limitazioni temporali per il relativo accesso ed ogni altra eventuale informazione necessaria.

ART. 7 - GESTIONE ASSOCIATA DEI CONTRATTI DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA

1. Il SIA si impegna a gestire tutti i contratti dei Comuni e in particolare a:

- a) ridefinire i singoli contratti in forma unitaria al fine di ottenere economie di scala garantendo comunque i servizi in essere;
- b) stipulare gli appositi contratti subentrando in quelli dei Comuni;
- c) coordinare gli uffici comunali interessati;
- d) gestire i contratti, riportando la scadenza di ogni contratto, ove possibile, al 31 dicembre;
- e) coordinarsi con la CN-ER, la Provincia di appartenenza e la Società Lepida per avere, laddove possibile, le migliori condizioni di prezzo/prestazioni da parte dei fornitori.

ART. 8 - COSTI DI INVESTIMENTO

1. Il SIA è tenuto ad effettuare gli investimenti necessari per adeguare l'infrastruttura ICT alle esigenze dell'“Unione dei Comuni delle Terre del Delta” e dei Comuni ad essa associati. A seconda della tipologia di investimento e di costo valgono le seguenti disposizioni:

- a) i costi di investimento direttamente imputabili a ciascun Comune aderente saranno interamente imputati allo stesso;
- b) gli investimenti indivisibili e i relativi ammortamenti entreranno a far parte del patrimonio dell'Unione e la divisione dei relativi costi avverrà secondo quanto specificato all'art. 17.

ART. 9 – SIT – SISTEMA INFORMATIVO TERRITORIALE

1. Le azioni da prevedersi riguardo al SIT sovracomunale dovranno avere come obiettivi principali il consolidamento del patrimonio informativo territoriale e l'incremento dell'utilizzo delle informazioni territoriali a livello di “Unione dei Comuni delle Terre del Delta”.

2. Un primo e non esaustivo elenco di attività da prevedersi è il seguente:

- a) rafforzamento del ruolo dell'“Unione dei Comuni delle Terre del Delta” come interlocutore unico in materia di informazione territoriale;
- b) elaborazione e georeferenziazione di banche dati tramite servizi tecnologici forniti da Enti esterni (sistemi di normalizzazione), per arricchire il patrimonio informativo territoriale;
- c) attività correlate ai censimenti;
- d) gestione dell'attuazione di progetti regionali o nazionali in materia di informazioni territoriali;
- e) Hosting di servizi WebGIS
- f) Centralizzazione delle licenze di software GIS, tramite configurazione in modalità “floating” o “network” license;
- g) Catalogazione e documentazione del patrimonio informativo condiviso;
- h) Pubblicazione su piattaforme WebGIS di strumenti urbanistici;
- i) Realizzazione di sistemi interni di consultazione di informazioni territoriali tematiche;
- j) Gestione dei piani di formazione in materia di SIT e GIS;

2. A livello di SIA è mantenuta la gestione formale dei rapporti con Provincia e Regione, ivi inclusi la gestione tecnica dei servizi nell'ambito di progetti con architettura “federata” e la gestione dei

flussi di aggiornamento delle informazioni territoriali di base, quali strade, toponomastica e numerazione civica.

3. Integrazione con le banche dati esistenti sia di proprietà dei comuni aderenti alla presente convenzione che di enti terzi (nazionali, regionali, provinciali o comunali); utilizzo di tali informazioni anche in modalità aggregata come strumento di pianificazione strategica.

ART. 10 – SIS – SISTEMA INFORMATIVO STATISTICO

Il Sistema informativo statistico:

- a) assicura il collegamento funzionale ed operativo con i Sistemi statistici nazionale e regionale;
- b) promuove, realizza e gestisce un sistema informativo-statistico dei Comuni, di supporto ai controlli interni di gestione e finalizzato alla conoscenza del territorio di competenza, dello stato e delle dinamiche ambientali, demografiche, sociali ed economiche; promuove inoltre l'interconnessione di tale sistema con i Sistemi statistici regionale e nazionale;
- c) promuove e coordina la rilevazione e l'elaborazione dei dati di interesse dei Comuni e ne effettua l'eventuale trasmissione agli uffici, enti ed organismi del Sistema statistico nazionale, ai fini della realizzazione dei programmi statistici nazionale e regionale;
- d) promuove la collaborazione di altre amministrazioni che insistono sul territorio di competenza dei Comuni associati per l'esecuzione delle rilevazioni comprese nel programma statistico nazionale;
- e) promuove ed effettua, in nome e per conto dell'associazione, dei singoli Comuni, le attività finalizzate al soddisfacimento delle esigenze conoscitive delle amministrazioni associate, previste nei programmi;
- f) promuove e realizza lo sviluppo, a fini statistici, della informatizzazione degli archivi gestionali e delle raccolte di dati amministrativi dei Comuni associati, dando attuazione alle disposizioni sulla standardizzazione della modulistica secondo il dettato dell'art. 7, comma 2, della legge 681/96;
- g) promuove l'adozione da parte dei Comuni associati di criteri e di modelli uniformi per la determinazione di indicatori idonei alla valutazione dell'efficienza e dell'efficacia dei servizi comunali;
- h) predispone strumenti idonei a soddisfare il diritto di accesso all'informazione statistica e cura la pubblicazione dei risultati delle attività previste e di notiziari periodici di dati statistici;
- i) coordina la produzione statistica dei servizi demografici dei Comuni associati e, in conformità alle direttive dell'Istat, impartisce le opportune disposizioni per la formazione del piano topografico e della cartografia di base;
- l) favorisce l'informatizzazione delle anagrafi dei Comuni associati e l'interconnessione delle stesse anche a fini statistici;
- m) esprime pareri tecnici, richiesti da parte degli organi e degli uffici interessati, nelle fasi istruttorie di provvedimenti nei quali si faccia uso o riferimento a dati statistici.

ART. 11 - OBBLIGHI DEI COMUNI DELL'UNIONE

1. I Comuni dell'“Unione dei Comuni delle Terre del Delta” si impegnano in generale a:

- a) rispettare le norme regolamentari di organizzazione del servizio associato predisposte ed adottate dall'Unione, nel rispetto della presente convenzione;
- b) collaborare per quanto di propria competenza nella gestione del servizio informatico;
- c) ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione del servizio;
- d) nominare entro 30 giorni dalla sottoscrizione della presente convenzione un referente informatico che funga da interfaccia unica tra il Comune ed il SIA;
- e) gestire ogni progetto informatico-telematico e/o di transizione digitale attraverso il SIA.

2. Si impegnano in particolare a:

- a) trasferire le risorse necessarie, ripartite tra i Comuni sulla base dei criteri all'art. 17;
- b) comunicare tempestivamente al SIA ogni esigenza che dovesse sorgere tramite il referente informatico o i singoli operatori a seconda della necessità.

3. Per il corretto funzionamento delle attività di cui al precedente art. 6 si obbligano a garantire l'accesso, ai tecnici del SIA, ai locali delle sedi comunali e di eventuali sedi distaccate ogni qualvolta risulti necessario per il corretto espletamento dei servizi fornendo, se necessario, le chiavi della sede nei casi in cui la stessa risulti non presidiata.
4. Per il corretto funzionamento delle attività di cui al precedente art. 7 si obbligano a collaborare nella gestione dei contratti ed ottemperare agli obblighi amministrativi derivanti dalla gestione dei contratti medesimi, pagando le somme dovute nelle more del passaggio alla gestione associata.

ART. 12 - GRUPPO TECNICO-AMMINISTRATIVO DI COORDINAMENTO E PROGRAMMAZIONE DEL SERVIZIO

1. Al fine di rendere efficace l'operato della struttura sovracomunale sarà istituito un gruppo tecnico-amministrativo di coordinamento.
2. Il Responsabile del SIA è anche il responsabile del Gruppo tecnico di coordinamento.
3. Il Gruppo Tecnico di Coordinamento, composto dai referenti informatici di cui al precedente art. 11, comma 1, lettera d, dovrà principalmente supportare le attività del Responsabile del SIA nello svolgimento delle seguenti funzioni:
 - a) Supporto alla pianificazione dei programmi di intervento Comunali legati all'informatica;
 - b) Monitoraggio degli interventi eseguiti;
 - c) Predisposizione di un programma annuale di sviluppo del servizio;
 - d) Coordinamento delle strutture interessate;
 - e) Supporto al servizio mediante la consegna di dati, materiali, informazioni necessari all'espletamento della funzione;
 - f) Recepimento dei progetti della CN-ER ed apportare suggerimenti per una migliore attuazione degli stessi;
 - g) elaborazione di pareri da presentare agli organi dell'“Unione dei Comuni delle Terre del Delta” in merito a questioni attinenti l'organizzazione del servizio.
4. Ogni anno collabora alla stesura della relazione del Responsabile del SIA sul funzionamento del servizio.
5. In particolare ciascun Comune, qualora le risorse di personale non fossero sufficienti a dare una risposta a tutte le esigenze, dovrà individuare le priorità di intervento. Sulla base di tali priorità il comitato tecnico amministrativo, o il Responsabile del SIA rielaborerà la pianificazione dei programmi di intervento comunali.

ART. 13 - SEDE DEL SERVIZIO

1. La sede centrale del SIA è ubicata nel Comune di Codigoro in piazza Matteotti, 60.
2. La Giunta dell'Unione, nell'ambito dei poteri organizzativi dei servizi, può stabilire una diversa sede.

ART. 14 - PERSONALE

1. Per lo svolgimento dei servizi di cui alla presente convenzione l'Unione, nel rispetto dei principi di economicità, efficacia ed efficienza della gestione nonché dei vincoli in materia di finanza pubblica e di contenimento delle spese di personale, potrà avvalersi delle seguenti risorse umane:
 - a) personale interno, in propria dotazione;
 - b) personale temporaneamente assegnato dagli altri enti aderenti;
 - c) personale trasferito dagli enti aderenti;
 - d) competenze esterne.
2. La dotazione organica e le risorse umane necessarie per la gestione del servizio vengono annualmente definite in sede di approvazione del budget, sentiti i comuni interessati.
3. Gli atti di gestione del personale da assegnare temporaneamente o da trasferire all'Unione sono adottati nel rispetto delle disposizioni di legge e contrattuali vigenti, ed in particolare di quanto previsto dall'articolo 13 del CCNL 22/01/2004, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative.

4. Qualora ricorrano i presupposti di legge, l'“Unione dei Comuni delle Terre del Delta” può conferire incarichi specialistici secondo la normativa vigente.
5. I costi afferenti il personale assegnato al servizio, sia assegnato temporaneamente che trasferito o assunto direttamente dall'Unione fanno capo agli enti firmatari della convenzione sulla base dei criteri indicati all'articolo 17. Tali costi devono essere analiticamente indicati nel budget di previsione annuale e pluriennale e nei rendiconti di gestione al fine di consentire a ciascun ente aderente di verificare la corretta applicazione nelle norme in materia di limitazione alle spese di personale.

ART. 15 - BENI STRUMENTALI

1. L'Unione all'atto del conferimento esercita le competenze, le funzioni e svolge le attività trasferite oggetto della presente convenzione utilizzando:
 - in concessione d'uso, gli immobili o la porzione d'essi, su cui i Comuni conferenti hanno allocato l'esercizio delle materie conferite;
 - in comodato d'uso gratuito, i beni mobili, gli arredi, le attrezzature, le apparecchiature tecniche, le strumentazioni ed ogni altro mezzo necessario che i Comuni conferenti hanno destinato all'esercizio delle materie conferite.
2. Il conferimento all'Unione in uso dei beni, delle attrezzature, delle apparecchiature e delle strumentazioni, avviene sulla base di verbali di consegna sottoscritti dalle parti interessate.
3. A seguito di specifici atti adottati dagli organi di indirizzo e di governo competenti dei Comuni conferenti e dell'Unione, può essere trasferita all'Unione, a titolo gratuito o a titolo oneroso, la titolarità dei beni immobili e mobili, delle attrezzature, degli arredi, delle strumentazioni e delle apparecchiature di proprietà dei Comuni, destinate all'esercizio delle materie conferite oggetto della presente convenzione.
4. Salvo diversa decisione assunta dall'Ufficio di Presidenza, previa autorizzazione dei Comuni conferenti interessati, tutti i beni in concessione all'Unione per l'esercizio delle materie conferite, dovranno essere utilizzati esclusivamente per lo svolgimento delle attività connesse all'esercizio di tali materie.
5. L'Unione provvederà a condurre i beni in concessione d'uso con diligenza e provvederà a tutte le spese di gestione dei beni, ad esclusione delle spese per manutenzione straordinaria degli immobili e per l'adeguamento alle norme di sicurezza, che rimangono in capo ai Comuni concedenti. La manutenzione delle strumentazioni tecnico/operative sono a carico dell'Unione.
6. La copertura assicurativa relativa a danni di ogni natura che dovessero verificarsi per qualsiasi causa ai beni in concessione d'uso dai comuni all'Unione, è a carico dell'Unione, così come la copertura assicurativa per danni a terzi ed ai dipendenti a causa dell'utilizzo e della conduzione di tali beni.

ART. 16 - PROGRAMMAZIONE E RAPPORTI FINANZIARI

1. La gestione finanziaria del servizio avviene attraverso un budget di previsione annuale e pluriennale predisposto dal Responsabile del SIA sulla base degli indirizzi forniti dalla Giunta dell'Unione, con il supporto del gruppo tecnico amministrativo.

Il budget è corredato di un programma operativo annuale, predisposto anche tenendo conto delle esigenze manifestate dai singoli comuni, in cui vengono indicati gli interventi previsti, i relativi costi per spese correnti e di investimento e le modalità di copertura della spesa tra risorse proprie e trasferite.
2. L'Unione provvede annualmente, di norma entro il 30 settembre, ad approvare e a comunicare ai comuni la proposta di budget del servizio unitamente al programma operativo annuale. Ciascun comune si impegna ad approvare il budget previsionale del servizio contestualmente all'approvazione del bilancio di previsione, nel quale dovrà essere iscritta la quota a carico dei rispettivi bilanci quale trasferimento per la copertura del costo del servizio.
3. L'Unione rendiconta periodicamente, di norma entro il 31 luglio, lo stato di attuazione del programma e degli interventi previsti, indicando altresì le variazioni da apportare al proprio bilancio

e a quelli degli enti aderenti al fine di coordinare ed omogeneizzare le risultanze. Eventuali necessità, debitamente motivate, di apportare nel corso dell'esercizio variazioni al budget di spesa del servizio saranno vagliate dal gruppo tecnico amministrativo e sottoposte all'approvazione della Giunta dell'Unione. Successivamente saranno trasmesse ai comuni aderenti per i rispettivi adempimenti.

ART. 17 - RISORSE FINANZIARIE E RIPARTIZIONE DELLE SPESE

1. Le spese del servizio sono rappresentate dai costi diretti e indiretti sostenuti per il funzionamento del servizio stesso nonché da quelle necessarie per la gestione di specifici progetti. Tutte le spese relative alla gestione del servizio fanno carico al bilancio dell'Unione, che vi fa fronte con risorse proprie, con le risorse trasferite dai Comuni e con eventuali risorse trasferite da altri enti. Eventuali contributi concessi all'Unione dalla Regione o altri Enti a titolo di incentivazione della presente gestione verranno destinati alla copertura finanziaria dei costi afferenti alla gestione associata e/o di altre funzioni e servizi comunque associati tra gli Enti che vi partecipano.

2. Oltre a quanto già specificato al precedente art. 8, i costi per la gestione del SIA sono ripartiti come segue:

- a. I costi generali e indivisibili sono ripartiti in relazione alla popolazione residente al 31 Dicembre dell'anno precedente;
- b. I costi sostenuti per le diverse sedi comunali sono ripartiti sulla base delle spese effettive, al netto di specifici finanziamenti da altri Enti ricevuti dall'Unione.

Fanno parte delle spese indivisibili di cui alla precedente lettera a):

- personale ed altri costi di funzionamento del SIA;
- investimenti indivisibili e relativi ammortamenti;
- costi di licenza, di supporto e canoni di manutenzione a piattaforme applicative per il funzionamento dell'Unione;
- costi per elaboratori presso il CED sovracomunale.

Fanno parte delle spese divisibili di cui alla precedente lettera b):

- costi di personale del Servizio in assistenza a presidio delle sedi dei Comuni associati;
- costi di consumo (telecomunicazioni, collegamenti a sedi decentrate dei singoli comuni, ecc...);
- costi di licenza, di supporto e i canoni di manutenzione a piattaforme applicative utilizzate dai singoli comuni;
- costi di investimento direttamente imputabili a ciascun Comune.

3. I Comuni dovranno versare gli oneri di pertinenza con le modalità stabilite dalla Giunta dell'Unione ed assicurare il rispetto dei tempi di trasferimento delle risorse all'Unione, anche in termini di liquidità, così come verranno definiti dalla Giunta dell'Unione.

ART. 18 - RENDICONTO

1. Il Responsabile del SIA predispose il rendiconto annuale della gestione associata del servizio, costituito da un documento economico – finanziario riepilogativo delle entrate e delle spese afferenti alla gestione nonché da una relazione illustrativa dell'attività svolta e dei risultati raggiunti.

2. Eventuali avanzi di gestione del servizio risultanti dal rendiconto potranno essere destinati, nell'esercizio successivo, all'abbattimento dei costi di gestione ovvero investiti in nuove strumentazioni necessarie allo svolgimento e/o miglioramento del servizio.

ART. 19 - CONFORMITÀ REGOLAMENTO UE 679/2016 E CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

1. L'”Unione dei Comuni delle Terre del Delta” effettua trattamenti di dati personali in qualità di “Responsabile esterno del trattamento” e di “Contitolare” a seconda della natura e della finalità del trattamento, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196.
2. Al fine di garantire la conformità dei trattamenti di dati personali alla normativa vigente i Comuni e l'Unione sottoscrivono specifici accordi di Responsabilità / Contitolarità.
3. Il personale del SIA agisce inoltre con le funzioni di Amministratore di sistema. I singoli amministratori, vengono designati dall'Unione e dai Comuni “amministratori di sistema”, ai sensi del provvedimento del garante del 27 novembre 2008 e modifiche successive.

ART. 20 - DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La presente convenzione decorre dal 01/01/2025 ed ha una durata pari a quella dell'”Unione dei Comuni delle Terre del Delta”.
2. A decorrere dalla entrata in vigore della presente convenzione cessano di avere efficacia le precedenti convenzioni in materia stipulate dagli enti aderenti.

ART. 21 - REVOCA DEL CONFERIMENTO DELLA FUNZIONE ALL'UNIONE

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 dello Statuto dell'Unione “Terre del Delta”, la revoca di un Comune del conferimento della presente funzione all'Unione è deliberata dal Consiglio Comunale del comune interessato a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo.
2. La revoca di un Comune non fa venir meno tuttavia la gestione unitaria del servizio per i restanti Comuni.
3. Il Comune revocante non può far valere alcun diritto in riferimento alla proprietà delle attrezzature comuni.
4. Non è consentita la revoca parziale della presente convenzione.
5. In caso di revoca il personale già dipendente del Comune revocante ritorna all'Amministrazione di provenienza e riacquista, per le materie e le funzioni contemplate dalla presente convenzione, il ruolo, le prerogative e le mansioni esercitate al momento della stipula.

ART. 22 - FORME DI CONSULTAZIONE

1. Competente per la soluzione delle problematiche inerenti l'attività del servizio è la Giunta dell'Unione, che si riunisce su convocazione del Presidente ogni qualvolta egli ne ravvisi la necessità, o quando lo richieda uno dei Sindaci dei Comuni aderenti. Alla seduta della Giunta può essere invitato a partecipare il Responsabile del SIA.
2. L'Unione si impegna a trasmettere, agli enti aderenti, copia degli atti fondamentali assunti dal Consiglio dell'Unione, relativi al servizio.
3. Sono messe a disposizione del Consiglio dell'Unione forme di verifica periodica sull'andamento del servizio e di monitoraggio degli obiettivi programmati.

ART. 23 - CONTROVERSIE

1. La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra i Comuni anche in caso di difforme e contrastante interpretazione della presente convenzione, deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria.

ART. 24 - RINVIO

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione, si rimanda allo Statuto dell'Unione nonché a specifiche intese di volta in volta raggiunte tra le Amministrazioni, con adozione se ed in quanto necessario, di atti da parte degli organi competenti, nonché al codice civile e alla normativa vigente.

ART. 25 - SPESE

1. Il presente atto, composto da n. XX facciate scritte per intero e n. XX righe della facciata n. XX è esente da imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26-10-1972 n. 642 - Allegato B – Articolo 16.

2. Il presente atto non è soggetto a registrazione ai sensi dell'art. 1 della tabella allegata al D.P.R. 26-4-1986 n. 131.

Il presente atto viene sottoscritto con firma digitale, in corso di validità e con apposizione di marcatura temporale.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di Codigoro
(Alice ZANARDI)

Il Sindaco del Comune di Goro
(Maria BUGNOLI)

Il Sindaco del Comune di Mesola
(Gianni Michele PADOVANI)

Il Presidente Unione dei Comuni delle Terre del Delta
(Alice ZANARDI)



UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DEL DELTA

Provincia di Ferrara

Certificato di esecutività

Delibera N. 14 del 24/05/2023

Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CODIGORO, GORO E MESOLA E L'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL DELTA" PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI E DELL'UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE E LA COSTITUZIONE DEL S.I.A. (GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI E DELL'UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE).

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza del decimo giorno dalla pubblicazione all'albo pretorio telematico di questo Ente, ai sensi dell'art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000.

Codigoro, 11/07/2024

Il Segretario Generale
(MONTEMURRO FRANCESCO)
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)*



UNIONE DEI COMUNI DELLE TERRE DEL DELTA

Provincia di Ferrara

CERTIFICATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE Deliberazione n. 14 del 24/05/2023

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE FRA I COMUNI DI CODIGORO, GORO E MESOLA E L'UNIONE DEI COMUNI "TERRE DEL DELTA" PER IL CONFERIMENTO ALL'UNIONE DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI E DELL'UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE E LA COSTITUZIONE DEL S.I.A. (GESTIONE ASSOCIATA DEI SERVIZI INFORMATICI E TELEMATICI E DELL'UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE).

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio telematico di questo Ente a partire dal 29/05/2023 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art 124 del D.lgs 18.08.2000, n. 267.

Codigoro, 12/07/2024

**IL SEGRETARIO GENERALE
(MONTEMURRO FRANCESCO)**
*(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)*